

ORIGINALE

ARCHIVIO PATTI AGRARI - Casalduini- Lc 01/2016 - CASALDUINI

CONTRATTO DI AFFITTO FONDO RUSTICO

(Ai sensi della Legge n. 203/1982 e succ. mod.)

ISTITUTO DIOCESANO
SOSTENTAMENTO DEL CLERO
ENTE ECCLESIASTICO
C.F. : 90000740622
82032 CERRETO SANNITA (BN)

A) **PREMESSA** : Alla stipula del presente contratto di affitto dei fondi rustici in località "Cerquone" nel comune di CASALDUINI (Bn), che promuove e fissa le regole della contrattazione ed impegna le parti firmatarie, sono presenti:

B) **CONVENUTI** : - il giorno due del mese di Gennaio dell'anno duemila sedici (2016) presso la sede dell'I.D.S.C. in Cerreto Sannita alla via Vescovo Angelo Massarelli n. 45;

1) **PETRONZI sac. Pasquale**, nato a Cerreto Sannita il 10/10/1950 ed ivi residente alla via Michele Ungaro, il quale agisce in nome e per conto dell'interesse dell'I.D.S.C. - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto del Ministero dell'Interno in data 16/05/1986, con sede e domicilio fiscale in Cerreto Sannita, alla via Vescovo Angelo Massarelli n. 45, iscritto al R.P.G. della Prefettura di Benevento al n. 5, con codice fiscale 90000740622;


2) **MANCINI NICOLA**, nato a Casalduini (Bn) il 04/04/1966 ed ivi residente alla contrada Acquaro n. snc, nella qualità di affittuario AGRICOLTORE, con codice fiscale: MNCNL66D04B873G.

C) **FONDI RUSTICI**: forma oggetto del presente contratto di affitto il seguente fondo rustico sito in agro di CASALDUINI alla località Cerquone (Bn), confinante con stada comunale ed altri, riportato al Catasto Terreni:

30 MAG. 2016

Eseguita la contrattazione il 31 Mod. 7905 (Jettatore 05)
N° 2819
Pagati €
☐ Cedolare secca Art. 3 D.Lgs. 14/3/2011 n. 23
- Firma su delega del
Direttore Provinciale Rurale Nove

Il Pubblico Ufficiale
Rogo R



ORIGINAL

MAGIN

ELATA

1) terr

Ca 60,

GLA in

pretend

NUOVO d

Art. 1

stituis

Art. 2

parte de

question

Art. 3

In anni

data del

tende r

mananza

di daret

Art. 4

concorde

essere v

verbre d

Art. 5

ti di co

dizioni

1) terreno al foglio 3 - particella 10, con superficie Totale di: Ha. 2. A.23

Ca 60, qualità Seminativo - cl. 4, Redd. Dom. € 34,74 e Redd. Agr. € 57,74.

Già in possesso del concessionario, il quale dichiara che non vi è nulla a pretendere a qualsiasi titolo e/o cause, e per tale effetto, stipulano un nuovo contratto di affitto.

Art. 1 - le premesse contenute sotto le precedenti lettere A)B)C) e D) costituiscono parti integranti del presente accordo in deroga;

Art. 2 - Petronzi sac. Pasquale, nella sua qualità di presidente pro tempore dell'I.D.S.C. concede al Signor Mancini Nicola, che accetta, il fondo rustico di cui alla lettera C) disciplinato ai seguenti patti:

Art. 3 - DURATA: la durata del presente contratto viene fissata e stabilita in anni 15 (QUINDICI), con inizio dal 2 gennaio 2016 e, pertanto scade alla data del 01 Gennaio 2031, previa disdetta da comunicarsi dalla parte che intende recedere almeno 12 (Dodici) mesi prima dalla data di scadenza; in mancanza di detta il presente contratto si rinnoverà per un eguale periodo di durata ai medesimi patti e condizioni;

Art. 4 - CANONE: il canone annuo così come contrattualmente viene stabilito concordemente e liberamente è pari a € 200,00 (Euro duecento/00) che dovrà essere versato alla fine di ciascuna annata agraria e cioè entro il 10 novembre di ogni anno presso la sede dell'I.D.S.C. in Cerreto Sannita.

Art. 5 - MIGLIORAMENTI: A norma dell'art. 16 della Legge n. 203/1982 le parti di comune accordo possono eseguire opere di miglioramento fondiario, adizioni e trasformazioni. L'affittuario rinuncia, in ogni caso, a qualsiasi

I.D.S.C.
ISTITUTO DIOCESANO PER
IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
ENTE ECCLESIASTICO
82032 CERRETO SANNITA (BN)
Cod. Fisc.: 90000740622

PAGINE
MILATA

029

indenni

zione c

Art. 6

marque

Art. 7

esclus

danno

Art. 8

reti

dell'a

nerai

coltà

parte

Art. 9

da par

affitt

Art. 1

vare

buona

in att

pena c

to del

Art. 1

nefici

gional

indennizzo o rimborso direttamente o indirettamente collegato alla coltivazione dei fondi.

Art. 6 - **DIVIETI**: è vietato il subaffitto, sublocazione anche parziale e comunque la subconcessione.

Art. 7 - **PIANTE**: Tutte le piante esistenti nella tenuta affittata rimangono escluse dall'affitto, ma saranno date in consegna all'affittuario che dovrà darne conto in fine locazione.

Art. 8 - **ESPROPRIAZIONE**: In caso di esproprio per pubblica utilità del terreno oggetto di rapporti di affitto dovrà essere salvo il diritto dell'affittuario coltivatore diretto, e in ogni caso l'affittante e da ritenersi completamente sollevato da responsabilità relative a ritardi o difficoltà legate all'erogazione dell'indennizzo spettante all'affittuario, da parte dell'espropriante.

Art. 9 - **RICONSEGNA DEL FONDO** L'affittuario, senza intimazione di rilascio da parte del proprietario, si obbliga alla riconsegna a rilasciare i beni affittati liberi da ogni cosa che appartenga al concessionario.

Art. 10 - **OBLIGHI**: Il Signor Meccariello Antonio assume l'obbligo di coltivare il fondo agricolo detenuto in affitto attenendosi alle regole della buona tecnica e secondo ordinarietà. Le coltivazioni ammissibili sono quelle in atto praticate, con divieto assoluto di impiantare altre colture, sotto pena della immediata risoluzione della presente concessione e di risarcimento del danno.

Art. 11 - La proprietà autorizza il conduttore, Signor Mancini Nicola, a beneficiare degli aiuti previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore e successive modifiche.

I.D.S.C.
ISTITUTO DIOCESANO PER
IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
ENTE ECCLESIASTICO
82032 CERRETO SANITA (BN)
Cod. Fisc. 90000740622



02 GEN 1961

GINA AN TA

Art. 13

affittato

denza, a

Ente.

Art. 14-

ce n. 20

costitu

la.

Letto,

sottos

Dalla

02/161



Art. 13 - SERVITU': Il fondo rustico oggetto del presente contratto viene affittato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni dipendenza, accessione, servitù attiva e passiva e così come posseduto da questo Ente.

Art. 14- CLAUSOLA FINALE: Il presente contratto, redatto ai sensi della legge n. 203/82 e succ. mod., è stato concordato e concluso con il consenso dei costituenti. Le spese di registrazione sono a carico del signor Mancini Nicola.

Letto, approvato specificatamente in tutti i punti per il presente atto e sottoscritto.


Dalla sede dell'IDSC, 2 Gennaio 2016

LA PROPRIETA

LA CONCESSIONARIA

PETRONZI PASQUALE

Sig. MANCINI NICOLA



Pasquale Petronzi

Nicola Mancini

I.D.S.C.
ISTITUTO DIOCESANO PER
IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
ENTE ECCLESIASTICO
82032 CERRETO SANITA (BN)
Cod. Fisc.: 93000740622



02 GEN.

1026 2016

NULLA



(0 2 GEN 2016

